

**Legge di stabilità 2010 – Norme relative al lavoro  
Scheda di lettura e commento****Ammortizzatori sociali in deroga (articolo 1, comma 30)**

Vengono prorogati e rifinanziati per il 2011, con le stesse regole e procedure, gli ammortizzatori in deroga (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione speciale), concedibili sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi. In caso di proroga restano fermi gli abbattimenti già previsti: la misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

**Proroga delle altre norme anti-crisi (articolo 1, commi 31- 33)**

Vengono prorogate le norme contenute nelle leggi anticrisi emanate nel 2009 (legge n.2/2009, legge n. 33/2009, legge n. 102/09) e della finanziaria 2010 (legge n. 191/09):

- parificazione dei requisiti di anzianità aziendale tra percettori di ammortizzatori ordinari e percettori di ammortizzatori in deroga. Per la mobilità in deroga si considerano valide eventuali mensilità accreditate dalla stessa impresa presso la Gestione Separata per soggetti con reddito superiore a 5000 euro in monocommittenza, esclusi i lavoratori autonomi
- autorizzazione all'Inps per l'anticipazione del pagamento dei trattamenti, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto
- incentivi all'assunzione dei percettori di ammortizzatori in deroga
- indennità di mobilità equivalente
- trattamenti di cigs e mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti,
- iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati dalle imprese fino a 15 dipendenti
- rifinanziamento dei contratti di solidarietà per imprese fino a 15 addetti e per imprese artigiane, di cui all'art.5. co. 5 e 8 della l.236/93 (30 milioni di euro)
- rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività (30 milioni di euro)
- finanziamento per oneri di funzionamento ad Italia Lavoro
- ammortizzatori sociali per i lavoratori portuali (15 milioni di euro)
- possibilità per i Fondi Interprofessionali e per i Fondi del lavoro in somministrazione di finanziare interventi di sostegno al reddito
- incremento dal 60 all'80% dell'integrazione salariale in caso di contratti di solidarietà di cui alla legge 863/84 (80 milioni di euro)
- corresponsione anticipata di cigo e cigs per auto impiego
- norma che consente rientro dei cassintegrati in azienda in attività formative (50 milioni di euro)
- incentivo all'assunzione di percettori di indennità di disoccupazione con più di 50 anni, prolungato fino alla pensione se il lavoratore ha più di 35 anni di anzianità contributiva
- incentivo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione e dell'indennità speciale di disoccupazione edile

Non sono state invece inserite, perché dichiarate non ammissibili, le norme relative alla possibilità di utilizzare, con lavoro accessorio in un qualsiasi settore produttivo, lavoratori con un altro contratto part time, nonché alla possibilità di utilizzare con lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Non è stata neppure inserita la norma recante gli incentivi alle agenzie del lavoro in caso di collocazione dei lavoratori. Tali norme dovrebbero essere inserite nel decreto mille proroghe.

Alcune importanti norme inserite nelle citate leggi anticrisi non necessitano di proroga immediata, perché la loro scadenza è prevista più avanti (l'indennità per i co.co.pro., pure sperimentale, è prevista fino al 2011), oppure perché già strutturali (indennità di sospensione).

#### **Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (articolo 1, commi 29 e 34).**

Il Fondo occupazione viene incrementato di un miliardo ai fini del finanziamento degli ammortizzatori in deroga e delle norme anticrisi di cui sopra. Una parte di queste risorse potrà essere dirottata alle Regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale, in relazione alle concrete modalità con le quali le singole Regioni, in conformità a quanto stabilito con l'accordo Stato/Regioni del 12 febbraio 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di finanziamento degli ammortizzatori in deroga. A tali risorse vanno aggiunte le somme non spese nel biennio 2009-2010, che ammontano a mezzo miliardo di euro, per un totale di 1,5 miliardi di euro. Si dovrebbe poter contare, per gli ammortizzatori in deroga, anche sulle risorse attribuite alle Regioni ma non ancora utilizzate, sia perché non ancora assegnate, sia perché assegnate ma non utilizzate, visto il basso tiraggio. Ma queste voci non sono quantificabili al momento.

#### **Apprendistato (articolo 1, comma 35).**

Anche per il 2011 vengono stanziati 100 milioni di euro per il finanziamento statale per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

#### **Borse di studio e prestiti d'onore (articolo 1, comma 26).**

Vengono stanziati, sul Fondo di intervento integrativo istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 100 milioni di euro, per il 2011, per la concessione di prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, da ripartire tra le Regioni.

#### **Decorrenza dei trattamenti pensionistici e lavoratori in mobilità (articolo 1, comma 37).**

Viene allargata l'area di intervento dell'articolo 12, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che riguarda l'applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette "finestre"), per lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, nei limiti di 10mila soggetti beneficiari.

La prima modifica è relativa alla risoluzione dell'equivoco relativo all'area territoriale di riferimento. Tra i beneficiari della disposizione sarebbero stati originariamente ricompresi, interpretandola alla lettera, i soli lavoratori delle aree del Mezzogiorno, collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturassero i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. La limitazione al Mezzogiorno si ricavava dall'essere citato il solo comma 2 dell'articolo 7 della legge 223/1991. Ora, su richiesta della Cisl, viene inserita una modifica che chiarisce definitivamente l'applicazione della norma anche ai lavoratori di cui

al co. 1 dell'articolo 7 della legge 223/1991, in tal modo ricomprendendo in maniera esplicita il Centro Nord.

La seconda modifica è finalizzata ad assicurare una copertura ai lavoratori che non dovessero rientrare nel tetto dei 10.000. Viene infatti inserito un comma aggiuntivo per autorizzare il ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, a disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Il prolungamento interesserà un periodo non superiore a quello che intercorre tra la data computata sulla base delle norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del decreto 78/2010 e quella computata sulla base dell'articolo 12 della legge n.122. L'intervento è finanziato con le risorse disponibili nel Fondo sociale per occupazione e formazione.

Pur risultando la formulazione del comma di non agevole lettura, esso risponde all'esigenza, da noi posta, di salvaguardare il reddito di tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni viste sopra, nonostante le esigenze di contenimento della spesa abbiano portato alla scelta di prolungare la durata del sostegno al reddito anziché erogare immediatamente la pensione, come da noi richiesto.

#### **Detassazione e decontribuzione premi di produttività (articolo 1, comma 47).**

In attuazione dell'articolo 53, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, viene prorogato al 2011 il regime di detassazione del salario di produttività di cui all'art.5, co.1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in base al quale i redditi percepiti da lavoratori dipendenti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'Irpef e relative addizionali. La proroga al 2011 si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (contro il precedente limite di 35.000 euro) e comunque su un ammontare non superiore a 6000 euro. Se il sostituto d'imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo per il 2011 è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010, il lavoratore deve presentare una attestazione ad hoc del possesso del requisito reddituale. Lo stanziamento previsto nel 2011 è di 835 milioni di euro.

Viene inoltre prorogato al 2011, con un finanziamento di 650 milioni di euro, lo sgravio contributivo sul salario di produttività, secondo i criteri già previsti dal co.67 della legge 247/07 e dal decreto attuativo del 7 maggio 2008 (importo annuo complessivo ammesso allo sgravio pari al 3% per cento della retribuzione contrattuale, sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro pari al 25%, sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori pari ai contributi a loro carico).

Il fatto che la riproposizione della detassazione del premio di produttività per il 2011 avvenga tramite proroga della normativa precedente sembrerebbe implicare che il beneficio continua ad applicarsi a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla sottoscrizione di un accordo aziendale, che è invece previsto dall'art.53 della legge n.122/2010, peraltro esplicitamente richiamato nella norma in esame. Chiederemo che questa incertezza venga chiarita al più presto nel senso di vincolare i benefici all'accordo.

Si tratta in ogni caso di una norma che valutiamo con soddisfazione, perché incentiverà la contrattazione di secondo livello ed aumenterà il reddito disponibile dei lavoratori coinvolti.